DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE DEI CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 38

Dichiarazione della estinzione del reato per la condotta del condannato

Alla data della cessazione dello stato di guerra, alla dichiarazione di estinzione del reato a' sensi dell'articolo 38 del codice penale militare di guerra provvede il tribunale competente per l'esecuzione, con le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione, su richiesta del pubblico ministero o del condannato, previo accertamento delle condizioni prevedute dall'articolo suddetto.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1941, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 9 settembre 1941, n. 1023
Titolo	II — Norme processuali
Capo	I — Disposizioni di attuazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-di-coordinamento-transitorie-e-di-attuazione-dei-codici/art-38-dichiarazione-della-estinzione-del-reato-per-la-condotta-del

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it